

ha aggiunto all'art. 17 della legge 409 il comma *2-ter*, ribadendo per una serie di gravi reati la permanenza delle sanzioni amministrative previste dal comma *2-bis* anche in caso di reati estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento. Inoltre, l'art. 14, comma 4, della legge 409/2001 specifica la permanenza, in capo agli intermediari deputati a ricevere le dichiarazioni relative al rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero, dell'obbligo di fornire i dati e le informazioni riservati quando tali dati siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti penali nonché in relazione agli accertamenti per finalità di prevenzione o per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale oppure per finalità di contrasto al riciclaggio ed agli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonché in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso¹⁹⁰.

– decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante «Attuazione della Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite». La norma in questione, recependo la direttiva comunitaria, modifica la legge n. 197/1991 ed amplia con le professioni legali e contabili la platea dei soggetti obbligati ad identificare i clienti che pongono in essere operazioni di importo superiore a 12.500 euro, a registrare le operazioni nonché a segnalare le operazioni sospette¹⁹¹.

articolo 3 del decreto-legge n. 143/1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143.

2-bis. L'utilizzo delle modalità di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 14, comma 1 lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma *2-bis* non si applicano ai reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri nonché dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.

¹⁹⁰ Il comma 4 dell'art. 14 della legge 409/2001 dispone:

«Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonché per l'attività di contrasto del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale».

¹⁹¹ I professionisti appartenenti alle categorie previste dalla direttiva sono tenuti agli adempimenti antiriciclaggio quando, in nome e per conto dei clienti, compiono qualsiasi

Rispetto allo schema di decreto legislativo portato in Consiglio, risultano aggiunti i consulenti del lavoro; restano, invece, esclusi i tributaristi in quanto non raccolti in Albo o Ordine.

Entro 240 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, inoltre, il Ministro dell'Economia dovrà fissare con un regolamento il contenuto e le modalità di esecuzione degli adempimenti antiriciclaggio, avuto riguardo alle peculiarità operative dei soggetti obbligati, all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell'archivio nell'ambito dei gruppi (art. 3, comma 2).

Inoltre, il 3 febbraio 2004 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla tutela del risparmio che, tra le altre disposizioni, reca proposte di modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice attraverso la soppressione della clausola «fuori dei casi di concorso nel reato»; ciò renderebbe punibili per i reati ivi previsti anche gli autori dei reati-pre-supposto e, dunque, non escluderebbe il concorso dei due reati.

3.2 *Analisi economica del fenomeno*

La riconosciuta inadeguatezza di scelte di politica criminale basate esclusivamente sulle teorie sociologiche ha dato, nel tempo, l'avvio alla ricerca delle soluzioni al problema della criminalità organizzata secondo l'ottica e le tecniche dell'analisi economica, con un rilievo crescente per gli aspetti finanziari legati all'intreccio tra illegalità ed economia.

Le prime elaborazioni erano basate sulle concezioni tipiche delle teorie neoclassiche che, in sintesi, fondavano le proprie soluzioni sul presupposto che le informazioni tra i soggetti presenti sui mercati fossero complete, perfette e simmetricamente distribuite.

Ai primi ripensamenti subiti da tale teoria con l'abbandono della concezione della simmetria informativa è corrisposto il tentativo degli analisti economici di applicare anche ai crimini di natura economica, in particolare al riciclaggio, le teorie dell'analisi costi-benefici che ogni soggetto effettuerebbe in maniera propedeutica alla scelta di commettere un reato.

Invero, si è osservato che la distribuzione dell'informazione tra i soggetti partecipanti al mercato è un aspetto molto importante da considerare quando si tratta di illeciti perpetrati attraverso il sistema finanziario, poi-

operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono nella progettazione o realizzazione di operazioni di:

- trasferimento di beni immobili o attività economiche;
- gestione di denaro, strumenti finanziari ed altri beni dei clienti;
- apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti titoli;
- organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società.

Gli obblighi di segnalazione non sussistono per le informazioni che i professionisti ricevono dal cliente o ottengono a suo riguardo durante l'attività di difesa o la rappresentanza in un procedimento giudiziario.

Gli obblighi previsti dalla normativa appena introdotta, infine, restano sospesi sino all'emanazione delle disposizioni di dettaglio a cura del Ministro dell'Economia.

ché tale sistema è caratterizzato – per dirla con alcuni tra i più autorevoli studiosi della materia – da spiccata «asimmetria informativa».

Nella dottrina che ha analizzato l'intermediazione finanziaria negli ultimi anni, infatti, è stato frequentemente posto l'accento sulla distribuzione dell'informazione come aspetto che connota specificamente l'attività finanziaria; gli intermediari finanziari finiscono per caratterizzarsi come operatori che accumulano informazioni e le trattano in maniera specialistica, agendo in un mercato in cui gli utenti finali hanno patrimoni informativi molto limitati (da qui l'asimmetria). Ancor più, tra gli intermediari, la banca diviene depositaria di informazioni riservate sia sui beneficiari dei prestiti, sia sugli utilizzatori dei mezzi di pagamento (da tenere, peraltro, in debito conto che circa l'80% del risparmio nazionale è costituito nelle forme di risparmio amministrato e solo il restante 20% circa è risparmio gestito).

Un mercato così caratterizzato, in cui le informazioni non sono né complete, né acquisibili senza sforzo, diviene appetibile anche per i soggetti illegali poiché alta è la possibilità di occultare il potere di acquisto proveniente da attività illecita.

Si giunge allora ad avere il sistema degli intermediari bancari e finanziari al centro dell'attenzione sia delle organizzazioni criminali, sia delle Autorità istituzionalmente deputate al contrasto del riciclaggio: l'attenzione della criminalità potrebbe essere incoraggiata dalla presenza di intermediari inefficienti o – peggio ancora – collusi, che farebbe aumentare la possibilità di utilizzare il sistema per fini di riciclaggio o di immissione di capitali illeciti o con destinazione illecita.

Per le Autorità inquirenti ed investigative, i patrimoni informativi in possesso degli operatori del sistema bancario e finanziario possono avere un alto valore di riscontro in ordine alla verifica della presenza di organizzazioni criminali.

Da quanto detto sinora emerge la centralità assunta dall'informazione nel contesto del sistema bancario e finanziario; tale importanza, peraltro, è stata già colta dal nostro ordinamento con l'introduzione della normativa concernente le segnalazioni di operazioni sospette, cui sono soggetti gli intermediari tradizionali e le nuove categorie meno tradizionali inserite per effetto delle decisioni assunte a livello comunitario.

Il sistema antiriciclaggio attuale si basa proprio sulla creazione di un flusso informativo dagli operatori finanziari alle autorità, con riguardo ad operazioni finanziarie sospette; finora, le innovazioni introdotte hanno proceduto sempre nella direzione dell'allargamento della base dei soggetti obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette e le direttive comunitarie più recenti continuano in tale senso di marcia proponendo l'estensione di tale obbligo anche ad altre categorie, come notai e professionisti legali.

I notai, peraltro, sono già soggetti all'obbligo di trasmettere alle Questure gli atti aventi ad oggetto trasferimenti di terreni ovvero di esercizi commerciali, per effetto della legge n. 310 del 1993 (cd. «Legge Mancino»).

È accertato che, alla prova dei fatti, il meccanismo previsto dalla legge 310 non ha dato gli esiti sperati, atteso che l'enorme mole di dati

pervenuta alle Questure non ha ricevuto – anche per mancanza di adeguati supporti informatici – una lettura sistematica e di insieme, ai fini investigativi: Inoltre, le modifiche normative intervenute in materia di riciclaggio, con il decreto n. 153/97 hanno operato la scelta della centralizzazione delle segnalazioni sospette, eliminando dal circuito informativo i Questori ed individuando in capo alla DIA una competenza specifica all'approfondimento investigativo dei casi sospetti di riciclaggio di capitali mafiosi. Tale situazione ha fatto sorgere la necessità di una sostanziale rivisitazione della legge 310, conclusione cui è giunta anche l'apposita Commissione di lavoro, costituita presso il Nucleo per la semplificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed incaricata di elaborare, in attuazione della legge 24 novembre 2000, n. 34, il regolamento di semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali.

La riscontrata inadeguatezza del meccanismo previsto dall'art. 7 della legge 310 alle finalità della legislazione di settore – anche in considerazione dello scarso valore investigativo assunto dai dati catastali dei beni immobili trasferiti, generalmente molto lontani dal valore di mercato – impone la ricerca di adeguate soluzioni che il Procuratore Nazionale Antimafia individua nella creazione di un organismo centrale, ovvero di un raccordo informatico in grado di garantire la gestione centralizzata di tutte le informazioni in possesso dell'Autorità di PS in merito ai trasferimenti immobiliari:

La sopra citata Commissione di lavoro, invece, ha proposto la soppressione della norma in questione ritenendo preferibile istituire, in alternativa, un apposito collegamento informatico con le *ex* Conservatorie immobiliari (ora articolazioni territoriali del Ministero dell'Economia e Finanze) alle quali affluiscono i dati trasmessi dai notai.

Il Ministro dell'Interno ritiene che la soluzione prefigurata nell'emanando regolamento comporterà notevoli benefici in termini di attività investigativa, derivanti anche dalla possibilità di lettura incrociata dei dati che andranno a confluire nell'archivio informatico nazionale¹⁹².

3.3 *Efficienza del sistema antiriciclaggio e prospettive di adeguamento.*

Dai dati dell'Ufficio Italiano dei Cambi aggiornati a tutto il 2004, si rileva che, su un totale di 37.764 segnalazioni (di cui 2.066 collegate a sospetti finanziamenti al terrorismo) pervenute all'UIC a partire dall'anno 1997, 35.082 sono state inviate ai competenti Organi investigativi (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della

¹⁹² Benché sia forse da notare che i notai ed i professionisti legali, spesso non hanno un rapporto duraturo sulla base del quale giungere a comprendere l'incongruenza dell'operazione e quindi a segnalarla; legare, inoltre, l'obbligo di segnalazione al superamento della soglia dei «venti milioni di lire» (o, se si vuole, a quella più attuale dei 12.500 euro) potrebbe significare – almeno per le operazioni che interessano i notai – quasi una segnalazione generalizzata delle operazioni, con conseguente aggravio burocratico che creerebbe oltretutto una enorme mole di dati da trattare analiticamente, pena la loro assoluta inutilità.

Guardia di Finanza) per gli opportuni approfondimenti, con un andamento tendenziale che, secondo l'U.I.C., ha manifestato un aumento delle segnalazioni pari al 32% circa, a dimostrazione dell'accresciuta collaborazione degli intermediari¹⁹³.

I dati forniti dall'U.I.C., inoltre, riportano una misura del grado di collaborazione attiva prestato dalle singole categorie di intermediari segnalanti: da tali dati è possibile rilevare che negli anni la quota imputabile agli enti creditizi si è quasi costantemente mantenuta al disopra della soglia dell'85%; di contro, la percentuale di segnalazioni riconducibili agli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario ha registrato un vistoso calo nel 2004 (dal 9,5% al 6,5% circa), a fronte del quale si è assistito ad uno speculare incremento della quota di segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dalle banche (che hanno superato la soglia dell'88% dopo essersi attestate sull'85% nel 2003).

Inoltre, con riferimento alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per fini di terrorismo, le segnalazioni di operazioni sospette di connessione con il terrorismo internazionale risultano essere state in numero di 912 nel 2002, 321 nel 2003 e 203 nel 2004.

Altrettanto interessante è l'analisi dei dati riguardanti le regioni di provenienza delle segnalazioni di operazioni sospette, riassunti nella seguente tabella:

Tabella 1: Provenienza delle segnalazioni per Regione.

Regioni	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
ABRUZZO	0,71%	1,84%	0,77%	1,07%	0,66%	0,91%	1,04%	1,6%
BASILICATA	0,36%	0,42%	0,50%	0,25%	0,21%	0,23%	0,36%	0,3%
CALABRIA	0,36%	0,62%	1,59%	2,09%	2,39%	3,02%	3,13%	4,2%
CAMPANIA	10,60%	9,08%	7,50%	9,65%	7,73%	9,34%	8,49%	7,4%
EMILIA ROMAGNA	4,52%	7,87%	6,97%	8,24%	7,91%	8,06%	7,38%	8,0%
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,62%	2,39%	1,59%	1,83%	0,83%	0,92%	1,10%	1,4%
LAZIO	5,95%	9,32%	10,28%	8,66%	8,45%	14,21%	12,21%	12,6%
LIGURIA	3,81%	2,67%	1,89%	2,65%	2,43%	1,86%	2,32%	2,4%
LOMBARDIA	9,52%	27,59%	31,72%	31,32%	34,76%	31,65%	34,85%	28,6%
MARCHE	3,21%	1,25%	1,54%	1,21%	1,06%	0,91%	0,80%	1,0%
MOLISE	0,00%	0,03%	0,15%	0,11%	0,21%	0,05%	0,17%	0,3%
PIEMONTE	8,45%	8,15%	8,21%	7,22%	8,64%	6,56%	6,53%	8,3%
PUGLIA	5,48%	6,10%	5,91%	5,59%	4,77%	5,28%	4,29%	5,3%
SARDEGNA	0,60%	0,62%	0,53%	0,56%	0,64%	0,57%	0,32%	0,3%
SICILIA	4,76%	4,02%	3,34%	5,62%	5,50%	4,02%	3,72%	4,1%
TOSCANA	6,43%	9,29%	8,24%	4,80%	4,79%	4,58%	6,44%	4,8%
TRENTINO ALTO ADIGE	2,98%	1,28%	1,06%	1,13%	1,75%	0,98%	0,82%	1,1%
UMBRIA	0,48%	0,76%	0,62%	0,37%	0,61%	0,83%	0,46%	0,5%
VALLE D'AOSTA	0,00%	0,10%	0,03%	0,23%	0,10%	0,25%	0,11%	0,2%
VENETO	9,17%	6,59%	7,56%	7,39%	6,57%	5,77%	5,47%	7,8%

La distribuzione territoriale delle segnalazioni di operazioni sospette mostra che la maggior parte delle segnalazioni continua a provenire dalla Lombardia, sebbene dal 2003 al 2004 la quota percentuale imputabile a

¹⁹³ Gli elementi informativi in ordine allo stato di attuazione della legge 310/1993 sono stati forniti dal Ministro dell'Interno con nota del 29 maggio 2003 diretta alla Commissione.

tale regione abbia subito una sensibile diminuzione passando da circa il 35% al 28%. A fronte di tale diminuzione, in un quadro di massima sostanzialmente invariato, spicca l'aumento del numero di segnalazioni trasmesse fatto registrare da Piemonte e Veneto.

Il numero di segnalazioni inoltrate assume, però, un significato relativo diverso se raccordato con i depositi esistenti nelle singole regioni. Accade, così, che regioni con un numero relativamente basso di segnalazioni presentino un rapporto segnalazioni/depositi più alto del rapporto espresso da regioni con un numero di segnalazioni notevolmente alto.

Nella successiva tabella 2 viene evidenziato per regioni il cosiddetto «indice di collaborazione attiva» rappresentato, appunto, dal rapporto tra le segnalazioni sospette effettuate dagli intermediari ed il valore dei depositi; come si può rilevare, le quattro regioni meridionali tradizionalmente interessate dalla criminalità organizzata di tipo mafioso figurano tra le sei regioni con il più alto indice di «collaborazione attiva».

Tabella 2: Rapporto tra segnalazioni e depositi bancari (per regione)

<i>Regione</i>	<i>Segnalazioni trasmesse da banche*</i> (1.9.97- 20.6.04)	<i>Depositi al mese di Dicembre 2003** (Centinaia di milioni di Euro)</i>	<i>Rapporto Segnalazioni/Depositi***</i>
<i>Calabria</i>	756	89,13	8,48
<i>Campania</i>	2.572	343,17	7,49
<i>Puglia</i>	1.587	248,61	6,38
<i>Lombardia</i>	8.869	1644,91	5,39
<i>Piemonte</i>	2.221	446,30	4,98
<i>Sicilia</i>	1.290	279,04	4,62
<i>Toscana</i>	1.755	381,18	4,60
<i>Emilia Romagna</i>	2.288	514,09	4,45
<i>Liguria</i>	661	157,56	4,20
<i>Lazio</i>	2.884	751,25	3,84
<i>Veneto</i>	1.839	495,86	3,71
<i>Valle d'Aosta</i>	49	14,66	3,34
<i>Friuli Venezia Giulia</i>	387	134,03	2,89
<i>Abruzzo</i>	285	99,09	2,88
<i>Basilicata</i>	90	31,83	2,83
<i>Trentino Alto Adige</i>	336	135,93	2,47
<i>Umbria</i>	163	74,63	2,18
<i>Marche</i>	321	149,20	2,15
<i>Molise</i>	37	17,84	2,07
<i>Sardegna</i>	149	114,81	1,30
ITALIA	28.539	6123,12	4,01⁴

* Fonte: Archivi UIC.

** Fonte: Banca d'Italia.

*** Il rapporto indica il numero di segnalazioni pervenute all'UIC per ogni cento milioni di euro di depositi (in Calabria, quindi, si hanno circa 8,5 segnalazioni per cento milioni di euro di depositi). Media dei valori corrispondenti a ciascuna Regione.

I dati riportati in tabella sono stati forniti dall'U.I.C. ed allegati al Rapporto «Dispositivo antiriciclaggio: bilanci e prospettive» presentato il 7 luglio 2004 dal CNEL – Osservatorio socio-economico della criminalità.

È opportuno interrogarsi sul significato da attribuire ai dati espressi dalla precedente tabella 2 per verificare la possibilità di trarre da essi indicazioni utili in ordine all'efficienza ed all'omogeneità del sistema nelle singole zone del territorio nazionale.

Le prime informazioni che la tabella fornisce indicano, come anticipato, che le regioni italiane considerate tradizionalmente 'a rischio' dal punto di vista della criminalità organizzata di tipo mafioso esprimono un alto rapporto tra il numero di segnalazioni e l'entità dei depositi.

Per alcune regioni, il divario che si evidenzia tra il numero assoluto di segnalazioni inoltrate ed il numero di segnalazioni rapportato ai depositi appare considerevole; la Calabria, ad esempio, con un numero di segnalazioni pari a meno di 1/10 delle segnalazioni prodotte dagli intermediari della Lombardia (756 segnalazioni a fronte di 8.869) e con un livello dei depositi bancari pari a circa 1/20 dei depositi esistenti in Lombardia (89,13 centinaia di milioni di euro a fronte di 1.644,91 centinaia di milioni di euro) esprime un rapporto di 8,48 segnalazioni ogni cento milioni di euro a fronte di un rapporto di 5,39 espresso dalla Lombardia.

Ma nel rapporto 2004 redatto dall'U.I.C. sull'attività di contrasto finanziario al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, vengono presi in esame ulteriori indicatori per misurare il grado di collaborazione attiva degli intermediari.

In particolare, vengono presi in esame i rapporti intercorrenti tra le segnalazioni trasmesse dagli intermediari e sportelli bancari, conti in essere e quoziente di criminalità (tabella 3).

Tabella 3: Misuratori su base regionale della COLLABORAZIONE ATTIVA degli intermediari creditizi (calcoli su dati 2004).

<i>Regione</i>	<i>Ratio sportelli*</i>	<i>Ratio conti**</i>	<i>Ratio delitti***</i>
<i>Abruzzo</i>	<i>167,2</i>	<i>0,2</i>	<i>3,6</i>
<i>Basilicata</i>	<i>82,6</i>	<i>0,1</i>	<i>1,0</i>
<i>Calabria</i>	<i>496,1</i>	<i>1,0</i>	<i>8,1</i>
<i>Campania</i>	<i>275,7</i>	<i>1,4</i>	<i>11,5</i>
<i>Emilia Romagna</i>	<i>151,3</i>	<i>0,6</i>	<i>10,7</i>
<i>Friuli Venezia Giulia</i>	<i>83,9</i>	<i>0,1</i>	<i>2,4</i>
<i>Lazio</i>	<i>288,4</i>	<i>1,1</i>	<i>12,9</i>
<i>Liguria</i>	<i>142,4</i>	<i>0,2</i>	<i>2,7</i>
<i>Lombardia</i>	<i>267,8</i>	<i>1,8</i>	<i>39,5</i>
<i>Marche</i>	<i>52,0</i>	<i>0,1</i>	<i>1,9</i>
<i>Molise</i>	<i>135,7</i>	<i>0,1</i>	<i>1,1</i>
<i>Piemonte</i>	<i>186,8</i>	<i>0,7</i>	<i>9,8</i>
<i>Puglia</i>	<i>247,2</i>	<i>1,0</i>	<i>10,4</i>
<i>Sardegna</i>	<i>23,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>
<i>Sicilia</i>	<i>150,7</i>	<i>0,8</i>	<i>8,1</i>
<i>Toscana</i>	<i>125,2</i>	<i>0,4</i>	<i>6,3</i>
<i>Trentino Alto Adige</i>	<i>75,2</i>	<i>0,1</i>	<i>2,6</i>
<i>Umbria</i>	<i>45,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,7</i>
<i>Valle d'Aosta</i>	<i>104,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,3</i>
<i>Veneto</i>	<i>138,3</i>	<i>0,7</i>	<i>12,7</i>
<i>Italia (media nazionale)</i>	<i>162,0</i>	<i>0,5</i>	<i>7,3</i>

* Ratio Sportelli: rapporto tra numero di segnalazioni e numero (in migliaia) di sportelli presenti bancari nella Regione (2004);

** Ratio Conti: rapporto tra numero di segnalazioni e numero di rapporti di conto corrente (calcolati per ogni migliaio di abitanti);

*** Ratio Delitti: rapporto tra numero di segnalazioni e quoziente di criminalità (inteso come numero di delitti denunciati all'A.G. ogni 1000 abitanti).

È opportuno, pertanto, procedere ad un'analisi comparativa dei risultati forniti dalle tabelle 2 e 3.

Intanto, l'analisi dei risultati della tabella 2 potrebbe indurre a ritenere possibile, almeno in astratto, che nelle regioni tradizionalmente considerate a rischio di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico lecito, il livello di attenzione degli intermediari sia più alto che in altre regioni, ove potrebbe apparire più remoto tale rischio.

L'esistenza, fosse pure ipotetica, di tale possibilità impone di sottolineare ancora una volta che i rischi che ne potrebbero derivare al sistema economico sarebbero gravissimi; oltre che sintomatici di considerevole inefficienza del sistema, alla quale porre decisamente freno con una maggiore sensibilizzazione degli operatori e, più in generale, degli intermediari.

Apparirebbe, infatti, oltremodo fuori luogo ed estremamente illusorio ritenere che la relativa distanza geografica di alcuni intermediari rispetto alle regioni tradizionalmente a rischio di mafia possa costituire remora efficace per le organizzazioni criminali dal porre in essere tentativi di operazioni di ripulitura ed investimento di denaro di provenienza illecita. Gli esiti delle attività investigative e giudiziarie anche recentissime hanno dimostrato, infatti, che non esistono distanze sufficienti a far sentire un intermedio «al sicuro» da tali tentativi, ponendo altresì in evidenza la necessità di una «collaborazione attiva» che sia veramente tale; che sia, cioè, caratterizzata da una soglia di attenzione costantemente alta.

Detto questo, occorre però tenere in debito conto i dati da ultimo comunicati dall'Ufficio Italiano dei Cambi, con specifico riferimento a quelli contenuti nella precedente tabella 3. In essa, infatti, l'esame dell'indice "Ratio Delitti" indurrebbe a riconsiderare le conclusioni cui era possibile giungere esaminando la tabella 2; in prima analisi, infatti, l'attività segnaletica degli intermediari localizzati in Lombardia, se rapportata al grado di criminalità attribuibile alla regione, appare chiaramente sovradimensionata rispetto a quanto rilevabile nelle altre regioni. Inoltre, rispetto al quadro che emerge dall'analisi degli indici di natura finanziaria, si può rilevare un generalizzato peggioramento dei dati concernenti le regioni tradizionalmente interessate da fenomeni di criminalità organizzata: sebbene Calabria, Campania, Sicilia e Puglia si pongano tutte al disopra della media nazionale, la loro classificazione nella graduatoria nazionale viene sensibilmente ridimensionata.

A quanto detto si deve aggiungere che l'U.I.C. fa notare che per un gruppo nutrito di regioni (Basilicata, Friuli-Venezia-Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Trentino-Alto-Adige e Val d'Aosta) la collaborazione attiva prestata dagli intermediari appare inadeguata sia in rapporto alla loro realtà economico-finanziaria, sia in rapporto al grado di criminalità che le caratterizza.

La discrasia che emerge dalla comparazione dei risultati delle due tabelle impone un approfondimento in ordine alla validità degli indici scelti per rappresentare il grado di collaborazione attiva degli intermediari, con particolare riferimento all'indice denominato *Ratio Delitti*.

Come specificato in calce alla tabella, l'indice si fonda sul rapporto tra le segnalazioni trasmesse dagli intermediari ed il quoziente di criminalità espresso dal territorio (delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'Autorità Giudiziaria/100.000 abitanti); l'Ufficio Italiano dei Cambi, però, non fornisce indicazioni in ordine ai reati presi a base per il calcolo del quoziente di criminalità, e quindi non è dato sapere se esso sia costruito sulla totalità dei reati denunciati all'A.G. o solo su alcuni di essi e, in questo caso, su quali.

Versandosi in tema di valutazione dell'indice di "collaborazione attiva" degli intermediari finanziari nel sistema adottato per prevenire i rischi di riciclaggio, appare chiara l'importanza che assume l'adozione di un quoziente che tenga conto del verificarsi, nei vari territori, di reati che con maggiore probabilità possano dare luogo a fenomeni di riciclaggio.

Apparirebbe, infatti, certamente più indicativa del grado di 'collaborazione attiva' prestata dagli intermediari la rappresentazione del rapporto esistente tra segnalazioni sospette e la presenza di reati più direttamente legati a fenomeni di riciclaggio (tra i quali includere, ad esempio, il traffico di sostanze stupefacenti, il contrabbando, le estorsioni, le rapine, che peraltro più tipicamente rientrano tra i reati-fine delle associazioni; ed includendo altresì i reati finanziari, societari, fallimentari o tributari, dai quali sovente nascono fenomeni di riciclaggio di rilevante entità).

D'altro canto, la costruzione di un indice di collaborazione attiva sulla base di un quoziente di criminalità che risulti gravemente influenzato dalla presenza di reati che ragionevolmente hanno minori probabilità di dare luogo a fenomeni di riciclaggio, potrebbe risultare estremamente fuorviante ai fini dell'analisi e, soprattutto, delle iniziative da adottare nell'ottica di un efficace sistema antiriciclaggio.

In mancanza di indicazioni precise, il giudizio resterà sospeso e si procederà nell'analisi attraverso la formulazione di ipotesi dalle quali far scaturire considerazioni critiche utili al miglior orientamento del sistema.

Invero, se l'*indice di collaborazione attiva* elaborato dall'U.I.C. avesse come base un *quoziente di criminalità* calcolato sulle tabelle pubblicate il 21 ottobre 2005 dall'ISTAT in relazione ai delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria dalle Forze di polizia nell'anno 2003 (ultimo disponibile), si dovrebbe trarre un convincimento di inadeguatezza del medesimo 'quoziente' per i motivi che si possono evincere dalla seguente tabella.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 4 **Delitti denunciati all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di finanza, per regione e ripartizione geografica - Anno 2003 (a)**

REGIONI	Delitti							
	Omicidi volontari		Violenze sessuali	Furti		In appartamenti	Di merci su automezzi pesanti	Di autoveicoli
	In totale	Per motivi di mafia, camorra o 'ndrangheta		In totale	Borseggi e scippi			
Piemonte	40	-	242	118.061	17.754	15.818	71	17.304
Valle d'Aosta	2	-	6	2.477	181	462	3	102
Lombardia	94	-	436	234.703	40.448	30.323	191	38.589
Trentino-Alto Adige	5	-	66	15.421	1.574	1.258	32	395
Bolzano-Bozen	2	-	33	7.597	657	635	18	213
Trento	3	-	33	7.824	917	623	14	182
Veneto	31	-	173	112.770	14.037	16.699	103	5.765
Friuli-Venezia Giulia	7	-	53	22.718	1.956	3.375	13	777
Liguria	22	-	73	45.772	7.675	6.795	83	5.823
Emilia-Romagna	43	-	252	122.512	22.097	13.697	141	7.589
Toscana	25	1	227	80.983	13.764	12.518	146	5.439
Umbria	10	-	39	16.148	1.161	3.558	6	1.343
Marche	10	-	62	22.065	1.925	3.485	22	1.253
Lazio	45	-	364	180.691	37.338	20.303	150	39.850
Abruzzo	7	-	54	18.858	1.090	2.982	15	1.683
Molise	2	-	9	2.864	162	407	4	303
Campania	125	70	172	116.504	19.926	11.752	159	40.850
Puglia	70	18	143	73.297	4.757	9.948	158	21.440
Basilicata	8	1	26	3.826	178	447	5	580
Calabria	69	26	66	24.723	1.303	3.119	25	7.390
Sicilia	61	10	198	86.308	6.173	12.055	70	19.616
Sardegna	36	-	83	27.649	659	4.096	35	5.452
ITALIA	712	126	2.744	1.328.350	194.158	173.097	1.432	221.543
Nord-Centro	334	1	1.993	974.321	159.910	128.291	961	124.229
Mezzogiorno	378	125	751	354.029	34.248	44.806	471	97.314

REGIONI	Delitti							Totale
	Rapine			Sequestri di persona	Contrab-bando	Produzione, commercio, ecc. di stupefacenti	Altri delitti	
	In totale	In banche	In uffici postali					
Piemonte	3.880	259	74	92	30	2.230	94.221	218.796
Valle d'Aosta	25	5	1	-	-	60	1.842	4.412
Lombardia	5.805	585	148	168	146	5.390	165.213	411.955
Trentino-Alto Adige	154	19	5	19	124	353	14.658	30.800

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bolzano-Bozen	65	2	-	8	120	194	7.437	15.456
Trento	89	17	5	11	4	159	7.221	15.344
Veneto	1.761	310	36	50	40	2.646	74.212	191.683
Friuli-Venezia Giulia	273	41	6	22	92	677	18.754	42.596
Liguria	805	44	5	33	101	1.320	38.219	86.345
Emilia-Romagna	2.001	276	81	88	27	2.591	80.129	207.643
Toscana	1.240	139	83	72	76	4.441	63.876	150.940
Umbria	253	48	18	10	4	788	14.307	31.559
Marche	315	68	25	22	46	1.089	27.627	51.236
Lazio	4.183	215	58	150	189	3.178	92.010	280.810
Abruzzo	315	71	24	18	2	714	24.393	44.361
Molise	26	5	3	2	-	109	4.886	7.898
Campania	13.764	71	36	184	555	2.940	89.105	223.349
Puglia	2.063	172	41	77	89	2.509	71.196	149.444
Basilicata	46	2	1	16	5	178	11.334	15.439
Calabria	661	64	75	39	68	2.472	42.978	71.076
Sicilia	3.726	310	91	85	44	2.801	80.430	173.653
Sardegna	451	21	15	19	15	802	33.837	62.892
ITALIA	41.747	2.725	826	1.166	1.653	37.288	1.043.227	2.456.887
Nord-Centro	20.695	2.009	540	726	875	24.763	685.068	1.708.775
Mezzogiorno	21.052	716	286	440	778	12.525	358.159	748.112

(a) I dati si riferiscono ai delitti rilevati nel momento della segnalazione all'Autorità giudiziaria da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e non comprendono quelli denunciati all'Autorità giudiziaria da altri organi (altri pubblici ufficiali, ecc.) nè da privati. Essi quindi non sono confrontabili con quelli dei delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale.

Fonte: ISTAT - *Statistiche Giudiziarie Penali - Anno 2003*
Collana Annuari n.12 - Diffusione 21 ottobre 2005

Come è possibile dedurre dalla tabella, ciò che incide notevolmente sul tasso di criminalità nelle varie regioni muta notevolmente da un territorio all'altro; così, alcune regioni (come Piemonte, Lombardia, Lazio, Liguria) risultano interessate da un alto numero di delitti di furto in rapporto alla popolazione residente, mentre altre regioni (ad esempio, Campania e Calabria) esprimono un tasso di criminalità notevolmente alto in ragione di delitti di diversa natura, come estorsioni, delitti di produzione e commercio di sostanze stupefacenti, contrabbando; come già osservato, è noto che tali reati rappresentano tipicamente l'attività delittuosa-fine delle associazioni criminali di tipo mafioso operanti sul territorio, e ciò appare ancora più verosimile qualora si rilevi che il tasso di omicidi volontari nelle medesime regioni giunge anche a triplicare la media nazionale degli omicidi volontari totali.

Se, in aggiunta a tali considerazioni, si osserva che l'indice di collaborazione attiva espresso, nella medesima tabella 3, in ragione degli sportelli bancari e dei rapporti di conto in essere torna ad essere favorevole a regioni come Calabria e Campania (che esprimono rispettivamente 496 e

275 segnalazioni/1000 sportelli a fronte di 267 segnalazioni della Lombardia), ne risulta che effettivamente l'indice di collaborazione attiva espresso in ragione del quoziente di criminalità può apparire scarsamente rappresentativo dei fenomeni che rilevano in un contesto di prevenzione del riciclaggio, nonché potenzialmente idoneo a falsare l'attività di analisi dei dati, in quanto verosimilmente costruito sulla base di dati che poco rilevano rispetto al rischio di riciclaggio.

In definitiva, si ritiene che l'apprezzabile tentativo di rapportare il numero di segnalazioni sospette al tasso di criminalità espresso dai territori possa essere più precisamente definito nei contenuti e nei limiti, attraverso l'implementazione di dati relativi a reati che, secondo logiche di ragionevole probabilità oltre che di analisi statistica, possano dare luogo a fenomeni di riciclaggio; nel medesimo contesto, occorrerebbe mitigare gli effetti che alcuni reati, scarsamente significativi ai fini del rischio per il sistema finanziario di essere interessato da fenomeni di riciclaggio, producono sul tasso di criminalità del territorio.

Nell'ottica di prevenzione che si prefigge il sistema, si ritiene che ciò possa consentire analisi accurate e l'approntamento di adeguate migliorie.

In precedenza si è avuto modo di fare riferimento alle definizioni del sistema finanziario fornite dagli analisti economici che hanno affrontato il tema della criminalità economica e, in particolare, del riciclaggio; si è così fatto riferimento alle «asimmetrie informative» che caratterizzano il suddetto sistema, in ragione delle quali le informazioni sono a disposizione solo di pochi e quelle a disposizione di chi opera in materia di vigilanza del settore ed in materia di sicurezza non sono né complete, né acquisibili senza sforzo.

Osservando i dati forniti dall'UIC in ordine ai motivi di sospetto prevalenti (riportati in tabella 5), si ottiene conferma del fatto che la stragrande maggioranza delle operazioni segnalate è avvenuta sulla base di informazioni di cui, allo stato attuale delle norme, dispongono ordinariamente solo gli intermediari.

Tale aspetto evidenzia la caratteristica principale del sistema di prevenzione antiriciclaggio basato, come noto, essenzialmente sulla «collaborazione attiva» degli intermediari; a tale collaborazione sembra giunto il momento di affiancare, nella prospettiva di una maggiore efficienza, adeguate forme di «collaborazione passiva», intesa come informazioni liberamente assumibili (pur nel rispetto di tutti i diritti garantiti) dagli Organi di vigilanza e dalle Autorità cui è demandato il compito della sicurezza sociale.

Tabella 5

Motivi di sospetto prevalenti
Movimentazione bancaria incoerente con il profilo economico del segnalato in considerazione dell'entità e del numero delle operazioni eseguite.
Operazioni non collegate a sottostanti transazioni commerciali ovvero prive di altra giustificazione.
Ingente utilizzo di contante sproporzionato rispetto a livelli fisiologici di impiego.
Rapporti mantenuti in nome di persone giuridiche movimentati in modo irregolare, a volte ricollegabile a fenomeni di evasione fiscale o di distrazione di fondi a favore di amm/ri o soci.
Frazionamento delle operazioni.
Ricorso a "prestanome" ed utilizzo dei conti di "transito".
Giri di fondi tra più banche al fine di mascherare l'origine dei fondi stessi o per gonfiare la movimentazione allo scopo di ottenere finanziamenti.
Soggetti noti su piazza per il loro coinvolgimento in traffici illeciti.
Soggetti a carico dei quali è nota agli stessi segnalanti l'esistenza di procedimenti giudiziari.

Con riguardo alla tempestività con cui vengono inoltrate le segnalazioni di operazioni sospette, il dato comunicato dalla Guardia di Finanza¹⁹⁴ (l'organo deputato per legge, unitamente alla Direzione Investigativa Antimafia, a ricevere dall'U.I.C. le segnalazioni di operazioni sospette) evidenzia:

- a) le segnalazioni inoltrate dagli intermediari finanziari in ritardo rispetto alla data di effettuazione delle operazioni (la Guardia di Finanza ha convenzionalmente adottato il termine di 12 mesi dall'operazione per ritenere la segnalazione inoltrata in ritardo);
- b) le segnalazioni effettuate dopo l'estinzione del rapporto;
- c) le segnalazioni omesse, in rapporto con il totale delle segnalazioni pervenute dall'UIC suddivise per anno.

ANNO	2000	2001	2002	2003(30/4)
Segnalazioni in ritardo	35	85	182	30
Segnalaz. fatte dopo l'estinzione rapporto	64	78	152	33
Segnalazioni omesse	21	22	26	12
Totale	120	185	360	76
Totale segnalazioni inviate dall'UIC	2411	4861	8619	2469

I dati comunicati non consentono di verificare se la percentuale di incidenza delle segnalazioni inviate in ritardo o di quelle omesse sul totale delle segnalazioni sia diversa da regione a regione. Ad ogni buon conto, le percentuali deducibili dai dati appena esposti sono ritenute dalla Guardia

¹⁹⁴ Dati contenuti in "Contrasto finanziario al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo-Rapporto 2004" inviato dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

di Finanza non particolarmente elevate, benché degne di considerazione per gli intrinseci profili di anomalia.

Occorre segnalare, in merito a tale aspetto, che la Commissione ha già avuto modo di evidenziare il dato registrato nel corso dello svolgimento dell'attività istituzionale relativo all'insoddisfazione manifestata dagli investigatori e dai magistrati per il livello qualitativo e, in taluni casi, quantitativo delle segnalazioni sospette, specie in zone ad alto indice di mafiosità; a tale insoddisfazione si aggiunge il ritardo con cui spesso giungono tali segnalazioni.

L'analisi dell'efficacia del sistema, effettuata alla ricerca di idonee soluzioni, deve tenere conto dei due tipi di intermediari che si possono incontrare: l'intermediario colluso e l'intermediario inconsapevole, quello che cioè non tutela efficacemente la propria integrità.

Per l'intermediario colluso il tema centrale delle soluzioni ricorrentemente proposte è di solito rappresentato dall'inasprimento delle sanzioni e dal rischio di incorrere in esse.

La questione più difficile da affrontare riguarda gli operatori inconsapevoli, rispetto ai quali potrebbe essere opportuno aumentare il valore aggiunto offerto dalla collaborazione.

Il punto che viene in rilievo, dunque, è la costruzione di un sistema di incentivi che induca gli intermediari onesti a produrre informazioni e, soprattutto, a metterle a disposizione delle Autorità. È ovvio che siffatto comportamento ricomprende per l'operatore il sostenimento di costi legati, da un lato, alla struttura che deve gestire e trasmettere le informazioni e, dall'altro, alla perdita parziale dell'aspetto che tradizionalmente caratterizza gli operatori del mercato bancario e finanziario: la riservatezza.

La costruzione di un sistema antiriciclaggio efficace deve, quindi, innanzitutto, vincere queste prime resistenze. Certamente, la soluzione ideale vedrebbe la costruzione di regole condivise dagli operatori e dalle associazioni di categoria, ma esistono probabilmente anche altri fattori sui quali potrebbe essere opportuno fare leva.

Gli studiosi dei mercati ritengono che uno di questi fattori sia costituito dall'introduzione di incentivi in ragione dei quali l'operatore possa reputare conveniente la scelta della collaborazione e che uno degli elementi sui quali puntare per la costruzione del sistema di incentivi possa essere rappresentato dalla reputazione; poiché, se gli intermediari operano in un sistema che dà valore – tra gli altri aspetti – alla reputazione, il rischio di perdita di reputazione rappresenta un costo di cui ogni singolo operatore dovrà tenere conto nell'analisi costi-benefici che precede la scelta del proprio grado di «collaborazione attiva».

Un altro aspetto, che sempre più frequentemente ricorre nei dibattiti ad opera delle voci più autorevoli e che merita attenta considerazione in un'ottica di adeguamento normativo che renda più efficiente il sistema esistente, è offerto dall'introduzione, nel sistema antiriciclaggio, delle forme di responsabilità amministrativa di persone giuridiche, già intro-

dotte nell'ordinamento nazionale per i reati di corruzione dal D.Lgs. 231/2001, con la previsione, a carico degli intermediari collusi, di sanzioni più serie.

A tal proposito, a sottolineare l'impegno della Commissione in questa direzione, va citato il documento approvato all'unanimità nella seduta plenaria del 23 marzo 2004, con il quale la Commissione ha rassegnato al Parlamento un contributo in occasione della discussione della legge di ratifica della Convenzione ONU contro i crimini transnazionali.

In tale documento è stata affrontata, tra le altre, la questione della *responsabilità delle persone giuridiche*, in ordine alla quale la ratifica della Convenzione di Palermo è stata ritenuta occasione propizia da cogliere per estendere il regime da responsabilità amministrativa da reato, introdotto dal d. lgs. 203/2001 solo per alcuni reati, anche ai gravi reati previsti dalla Convenzione di Palermo.

È ritenuta, infatti, da non sottovalutare la possibilità che il coinvolgimento degli enti sul piano penale induca gli stessi all'autoregolamentazione, all'adozione di modelli organizzativi e di sistemi preventivi idonei a minimizzare il rischio di reati e, dunque, il rischio di incorrere nelle relative sanzioni amministrative, sino a generare con effetto moltiplicatore un circuito virtuoso.

Sul piano delle misure da introdurre, fermo restando l'ambito dei limiti e dei principi stabiliti dal decreto legislativo 203/2001 e quindi con esclusione di qualsivoglia previsione di responsabilità a titolo meramente oggettivo, accanto alle sanzioni pecuniarie, viene segnalata la necessità di prevedere che il giudice che accerti il reato a carico dell'ente disponga l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la nomina di un commissario giudiziale per la prosecuzione dell'attività dell'ente in caso di esercizio di un servizio pubblico o di pubblica necessità, in modo da non recare pregiudizio alla collettività o causare ripercussioni sull'occupazione.

Nel medesimo documento viene, altresì, sottolineata l'opportunità di introdurre una previsione normativa che stabilisca che, in caso di condanna, venga sempre disposta, a spese dell'ente, la pubblicazione della sentenza per estratto o per intero su giornali nazionali o locali, anche in relazione alla sede dell'ente nonché mediante affissione nei Comuni ove l'ente ha la sede principale e le sedi secondarie.

Come si è avuto modo di vedere in precedenza, la normativa antiriciclaggio è stata costruita ponendo tra i suoi principali punti di forza il sistema delle segnalazioni di operazioni sospette che, a sua volta, si regge sul principio della conoscenza personale del cliente e, dunque, sull'attività dell'intermediario di selezione delle operazioni nell'ottica della segnalazione di quelle sospette.

Vari aspetti hanno indotto il legislatore del 1991 (con la legge n. 197 del 1991) e del 1997 (con il d.lgs. 153/97) a ribadire con precisione la necessità che il segnalante resti anonimo: aspetti legati certamente alla tutela

dell'attività dell'intermediario, che rischia di essere compromessa ma aspetti legati anche alla sicurezza personale dei segnalanti. Quando si è in presenza, infatti, di intermediari di piccole dimensioni oppure di intermediari che operano in centri di piccole dimensioni, acquista immediato rilievo l'esigenza concreta di tutelare la persona fisica di chi materialmente effettua la segnalazione. In siffatte particolari circostanze, infatti, la struttura societaria dell'intermediario non riesce da sola a garantire l'anonimato dell'operatore che materialmente procede alla segnalazione dell'operazione sospetta, il quale diviene facilmente individuabile con evidenti rischi per la sua persona e, inevitabilmente, conseguente rischio che il sistema delle segnalazioni divenga inefficiente.

La ricerca di soluzioni efficaci in ordine a tale aspetto ha visto da più parti sottolineata l'opportunità di distanziare quanto più possibile il livello operativo, quello di svolgimento dell'operazione finanziaria, dal livello responsabile della segnalazione ipotizzando, addirittura, un livello centrale e generale responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette. Ciò significherebbe, in certo modo, oggettivizzare le segnalazioni sulla base, ad esempio, dell'implementazione in un sistema informatico di analisi dei criteri dettati dagli Organi di vigilanza del settore agli intermediari per l'individuazione delle operazioni sospette.

I modelli proposti in tal senso vengono sostenuti da dichiarati intenti di non mirare al completo ribaltamento del sistema attuale con l'esclusione di qualunque intervento dell'intermediario e di volere, inoltre, evitare inutile dispendio di energie nell'approfondimento di operazioni che, pur oggettivamente sospette, fossero però perfettamente giustificabili se calate nel contesto «operativo»; in taluni casi si è immaginato un sistema che continui a basarsi sulla conoscenza diretta del cliente da parte dell'intermediario ma in senso inverso rispetto a quanto attualmente avviene, cioè con l'intervento dell'operatore - in possesso delle informazioni necessarie sul profilo del cliente - finalizzato eventualmente a giustificare operazioni oggettivamente sospette per il livello centrale.

Al di là dei propositi dichiarati, tali proposte evidenziano *prima facie* il difetto di disperdere la ricchezza sulla quale è strutturato il sistema delle segnalazioni sospette, rappresentata dal principio cosiddetto *know your customer*; inoltre, mostrano il difetto di apparire di difficilissima realizzazione per gli ingenti investimenti di risorse, umane e materiali, necessarie a realizzare un livello centrale capace di analizzare milioni di operazioni in tempo reale, pena l'assoluta inutilità degli esiti. Va, tuttavia, considerato come debba individuarsi ed in tempi rapidi un sistema adeguato giacché la trasparenza e la tracciabilità in tempo reale dei flussi e dei percorsi del denaro sono presupposti indefettibili di un sistema economico legale e tutelano investitori ed imprenditori sani, consentendo la governabilità dell'economia.